



L'onorario professionale

## La riscossione dell'onorario

Ai sensi dell'art.2233 cc il compenso per l'opera prestata può essere convenuto tra le parti, fermi restando gli importi minimi stabiliti dalla tariffa professionale.

L'accordo diretto con il cliente consente anche di travalicare gli importi massimi eventualmente fissati dal Consiglio dell'Ordine.

Secondo l'art. 2956 del cc, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate si prescrive in tre anni.

Entro tale termine va quindi promossa in caso di mancato pagamento, l'azione giudiziaria per il recupero del credito, tenendo presente il principio, sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale spetta al professionista fornire la prova sia dell'incarico affidatogli (titolo giuridico), sia delle prestazioni effettuate, sia dell'onorario pattuito nel caso sia intervenuto un accordo con il cliente.

In tema di onorari professionali, va anche considerato che l'obbligo di adempire al pagamento può incombere non solo al soggetto che ha beneficiato della prestazione, ma anche a un terzo che abbia richiesto l'opera del professionista a favore del beneficiario diretto di essa.

In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che nel contratto d'opera intellettuale, la qualità di cliente, e quindi di soggetto obbligato al pagamento del compenso, spetta a colui che ha richiesto al professionista il compimento dell'attività professionale, restando in proposito irrilevante che tale attività sia rivolta al soddisfacimento dell'interesse di un terzo, ancorché quest'ultimo abbia assunto l'impegno, verso detto richiedente, di assumere su di sé gli oneri del contratto stesso (sentenza n.263 del 17 gennaio 1986).

Il medico e l'odontoiatra, in quanto esercenti una libera professione per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, possono avvalersi a tal fine della speciale procedura esecutiva prevista dall'art.633 del codice di procedura civile, chiedendo al Giudice ordinario competente la pronuncia di un ingiunzione di pagamento nei confronti del cliente inadempiente.

Avverso il decreto ingiuntivo, il debitore può, naturalmente, fare opposizione. Nel conseguente giudizio di merito spetterà però a lui l'onere di provare le circostanze eccepite per opporsi alla richiesta del professionista.

L'istanza al giudice per ottenere il decreto ingiuntivo deve essere accompagnata dalla parcella preventivamente convalidata dall'Ordine professionale.

Ai fini della convalida, la parcella deve contenere l'indicazione dettagliata delle prestazioni svolte in quanto il parere dell'Ordine presuppone la verifica (e deve dare conto) della congruità degli onorari richiesti, con riguardo all'importanza e all'onerosità dell'opera professionale, alla qualificazione del medico o dell'odontoiatra e ad ogni altro utile elemento di valutazione.

È da notare che la verifica della congruità della parcella da parte dell'Ordine professionale – nell'effettuare la quale il Consiglio direttivo deve fare esplicito riferimento alle disposizioni della legge tariffaria e deve esprimere un parere motivato – costituisce, insieme alla valutazione del Giudice, elemento di garanzia nei confronti del cliente e rende quindi costituzionalmente legittime le norme di procedura che danno al professionista la possibilità di ottenere il decreto ingiuntivo (Corte Costituzionale, sentenza n.137 del 2 maggio 1984).

Non è più in vigore, invece, l'art.648 del codice di procedura civile in base al quale, con la sola offerta di una cauzione, il professionista poteva ottenere automaticamente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (previo parere, dell'Ordine professionale e con esclusione di ogni altra indagine da parte del giudice), il che permetteva di esigere dalla controparte, sia pure in via provvisoria, una prestazione patrimoniale che sarebbe poi potuta risultare non dovuta con tutto il discapito che una tale situazione comporta.

Proprio per tale considerazione, la Corte costituzionale, con la sentenza sopracitata, ha infatti ritenuto la norma costituzionalmente illegittima.

Il medico e l'odontoiatra devono aver cura, pertanto, di specificare nella parcella tutti gli elementi che suffragano l'entità degli onorari richiesti, quando questi superano i minimi tariffari.

A sua volta, l'Ordine deve corredare di esaurienti motivazioni i pareri di congruità delle parcelle, tenendo sempre presenti i principi sanciti in materia tariffaria dalla Legge 21 febbraio 1963, n.244.